



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

(R.G. n. zzz/XVIII-www/XVIII-ddd/XVIII e pppp/XIX riunite)

Il Giudice,

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

evidenziato che i giudizi riuniti hanno ad oggetto la richiesta di pagamento vantata dagli attori (Caio, Mevio e Tizia) nei confronti dei convenuti del corrispettivo per la cessione delle quote sociali della ALFA srl giusto atto di cessione del VII.X.VIII, di cui i convenuti hanno eccepito la simulazione per avere le parti in realtà pattuito che nessun prezzo fosse dovuto;

osservato che, espletato l'interrogatorio formale degli attori (fatta eccezione per la Tizia, che ha addotto motivi di impedimento a comparire legati a ragioni familiari) i convenuti hanno insistito nell'ammissione della prova testimoniale come articolata in atti;

osservato che, alla luce della documentazione in atti e delle questioni trattate, appare opportuno formulare proposta conciliativa;

visto, peraltro, che *"l'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato d.lgs. n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc.), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento"* (Trib. Bari, 09 dicembre 2014 e 28 novembre 2014) anche formulando, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis c.p.c.;

rilevato che la proposta conciliativa viene formulata anche e sulla scorta delle indicazioni "orientative" per la sua migliore valutazione¹ tra cui :

1. l'esito dell'interrogatorio formale espletato relativamente all'assunto accordo simulatorio opposto dai convenuti;
2. l'ammissione, da parte dei convenuti, di avere ricevuto in restituzione gli assegni bancari menzionati nell'atto di cessione quali modalità di pagamento del prezzo (pag. 6 comparsa), con le conseguenze previste dall'art. 58, comma 2 L. Ass.;
3. la possibile esistenza di elementi incidenti sull'ammissibilità tanto della richiesta dei convenuti di accertare l'estinzione dell'obbligo di pagamento per remissione (formulata solo nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc) che della prova per testi in ordine alla simulazione nei rapporti tra le parti, in relazione ai limiti di cui agli artt. 1417 c.civ. e trattandosi di contratto redatto per iscritto (Cassazione civile, sez. III, 13/10/2020, n. 22126);
4. il contenuto delle dichiarazioni sottoscritte il VII.X.VIII.

La formulanda proposta ha gli ovvi vantaggi derivanti dalla possibilità di definire a breve il giudizio e di evitare ulteriori oneri per accessori e processuali. Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire e, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, formulando in udienza eventuali controproposte, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale in punto di spese, nonché eventualmente ai sensi dell'art. 96, comma 3 cpc;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis cpc:

PROPONE la definizione della lite con rinuncia alle domande proposte nei giudizi riuniti, previo pagamento, in favore degli attori e a carico dei convenuti (e nei tempi e modi che le parti vorranno concordare), degli importi indicati negli atti introduttivi a titolo di sorte capitale, oltre rimborso delle spese vive (iscrizione a ruolo e notifica) dai primi sostenute innanzi al Tribunale e contributo spese di

¹ Vedi in tal senso Tribunale Roma, sez. XIII, 01/02/2016 e Tribunale Roma, 23/09/2013;

complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti per legge;

EVIDENZIA che, trattandosi di importo complessivamente inferiore ad € 50.000,00, l'eventuale verbale di conciliazione è esente da imposta di registro e che questo puo' essere redatto con strumenti informatici con le modalità di cui all'art. 88, comma 2 disp. att. cpc, anche al fine di evitare la presenza delle parti in udienza in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto;

RINVIA all'udienza del **X.V.XXII** per la comparizione delle parti ex art. 117 cpc.

Assegna termine alle parti sino a 15 giorni prima dell'udienza per depositare dichiarazione adesione alla proposta ovvero eventuale controproposta, riservando in caso di esito negativo ogni ulteriore provvedimento in ordine alle richieste formulate dalle parti.

Si comunichi.

Bari, V.I.XXII

Il Giudice
dott.ssa LLLL